



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DAL TITOLO “Analisi quanti- quantitativa e caratterizzazione della necromassa e dei microhabitat nei boschi di faggio e misti di abete e faggio in differenti condizioni strutturali ricadenti nel Parco nazionale della Sila.”

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

il dott. _____ il quale interviene nel presente atto quale Direttore FF dell'Ente Parco Nazionale della Sila con sede Legale ed Amministrativa in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) via nazionale, snc, p. iva 02583110792- di seguito “l'Ente Parco”

E

Il Dott./dott.ssa _____ nato a _____ e residente in _____ - Codice Fiscale _____ - di seguito “il borsista”

PREMESSO CHE

- la legge 394 del 6 dicembre 1991 all'art. 1, comma 3 lettera c, stabilisce che l'Ente Parco persegue, tra le altre finalità, la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- tali finalità possono essere raggiunte anche tramite attività di ricerca da svolgersi attraverso l'assegnazione di borse di studio;

- in tale ambito, all'esito dell'idonea procedura di selezione pubblica, con determinazione n. _____ è stata conferita al dott/dott.ssa. _____ una borsa di studio per lo svolgimento di un attività di ricerca in _____ ambito _____ naturalistico dal _____ titolo: “ _____ ”.
- si rende necessario stipulare apposita convenzione allo scopo di disciplinare il rapporto tra il borsista e l'Ente Parco;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'Ente Parco Nazionale della Sila conferisce al/alla Dott./ssa _____ la borsa di studio per la realizzazione di una attività di ricerca dal titolo “*Analisi quantitativa e caratterizzazione della necromassa e dei microhabitat nei boschi di faggio e misti di abete e faggio in differenti condizioni strutturali ricadenti nel Parco nazionale della Sila.*”.

Il bando di gara, che il borsista dichiara di accettare, fa parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegata;

Art. 2 – Durata

La durata della presente convenzione è di 12 (dodici) mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipulazione.

Art. 3 – Svolgimento dell'Attività di Ricerca

Il Borsista dovrà svolgere la propria attività di ricerca in stretta collaborazione con il Tutor assegnato.

Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la sede di svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 4 - Programma di lavoro ed elaborati

Il Borsista per conto dell'Ente, si impegna a svolgere la tematica indicata nel bando per cui è risultato vincitore.

Art. 5 - Importo della convenzione e pagamenti

Il Parco si impegna a corrispondere la somma di Euro 16.200,00 (sedecimiladuecento/00) onnicomprensiva al lordo delle ritenute ed eventuali oneri assistenziali previdenziali e fiscali di legge. Non sono previste o rimborsate spese di vitto, alloggio trasporto, etc ed altre spese comunque denominate. L'importo della borsa di studio sarà corrisposto all'assegnatario in rate trimestrali posticipate, previa presentazione dell'attività sino a quel momento svolta e della relazione del Tutor che attesta il congruo avanzamento delle attività di ricerca, corredate del parere del Collegio di Coordinamento.

La relazione del Borsista, da produrre anche in formato elettronico, dovrà essere corredata di tutti i dati raccolti (ivi compresa eventuale cartografia) ed acquisiti nell'ambito della borsa di studio, in formato editabile ed elaborabile (ad esempio shapefiles). Dovrà essere integrata nel caso l'Ente lo richieda.

Art. 6 - Obblighi delle parti

Il Borsista svolge l'attività di ricerca in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto, con riferimento alla tematica di pertinenza, senza orario di lavoro predeterminato.

L'Ente Parco è tenuto ad effettuare ogni adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia di infortuni e malattie professionali (INAIL) che potranno verificarsi in connessione allo svolgimento delle attività di ricerca.

Il borsista, dal canto suo, è tenuto a non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di studio di altri analoghi assegni o sovvenzioni dell'Ente Parco Nazionale

della Sila. Il borsista si impegna fin d'ora a dare comunicazione scritta all'Ente Parco di qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra indicato o qualsiasi situazione di incompatibilità, che dovesse intercorrere nel periodo di godimento della borsa di studio.

Art. 7 - Regime Fiscale

La borsa di studio è sottoposta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla legge.

Il godimento della Borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in alcun modo l'Ente alla costituzione di un rapporto di lavoro alla scadenza della stessa.

L'importo della borsa è assimilabile a reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 600/73.

Art. 8- Utilizzazione dei risultati

I risultati ed i dati prodotti nell'ambito della borsa di studio potranno essere utilizzati, congiuntamente o disgiuntamente, dall'Ente Parco Nazionale della Sila, nonché dal borsista e dal Tutor per esclusive finalità di ricerca, menzionando esplicitamente "Borsa di studio finanziata dall'Ente Parco Nazionale della Sila-Bando. Tematica:".

L'Ente Parco avrà diritto di utilizzo pieno o per estratto, pubblicazione, anche telematica, duplicazione, diffusione etc. del lavoro.

Art. 9 - Regime di segretezza

Il Borsista è tenuto a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona o ente per quanto riguarda i fatti, le informazioni, le cognizioni, i documenti e gli oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati allo stesso in virtù della convenzione medesima, fatti salvi i risultati scientifici di cui all'art. 6 per l'utilizzo dei quali deve essere ottenuta autorizzazione dal Parco.

Art. 10 - Decadenza dal godimento della borsa

L'assegnatario che non ottemperi a quanto sopra previsto o che si renda responsabile di gravi mancanze o non dia prova di sufficiente attitudine potrà essere dichiarato decaduto dal godimento della borsa o dalla parte residuale della stessa e dovrà procedere alla restituzione di quanto percepito.

Il Borsista dichiara di accettare il Codice Disciplinare ed il Piano per la Prevenzione della corruzione dell'Ente ed è a conoscenza che la sua violazione comporterà la decadenza dal godimento. In caso di decadenza il titolare della borsa di studio dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Art. 11 - Rinuncia

Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa di studio, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Ente Parco Nazionale della Sila e al Tutor della borsa di studio. Resta fermo, in tal caso, che il titolare della borsa di studio dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Non si dà corso ad alcuna erogazione per lavori parziali o interruzione della Borsa per i motivi di cui sopra (art. 10 e 11).

Art. 12 - Autorizzazioni e permessi

Il Borsista dovrà provvedere a propria cura ad acquisire, tramite gli Uffici del Parco, tutte le autorizzazioni ed i permessi che si rendessero necessari per le attività ricerca.

Art.13 - Documento Finale

Il tutor della borsa di studio e il borsista trasmettono, per ogni trimestre ed al termine della Borsa, al Direttore dell'Ente Parco Nazionale della Sila, una documentata relazione da cui risulti l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti nell'ambito della borsa di studio. La relazione, da produrre anche in formato elettronico, dovrà essere corredata di

tutti i dati raccolti ed acquisiti nell'ambito della borsa di studio.

Art. 14 - Responsabilità

Il Parco è liberato da ogni responsabilità per i danni che il Borsista nell'esecuzione della convenzione in oggetto, può arrecare a se stesso, a cose e/o a terzi.

Art. 15 - Spese Contrattuali

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. Le spese inerenti il presente atto, comprese quelle di eventuale registrazione, sono a carico del borsista.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali;

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ente Parco Nazionale della Sila per le finalità di gestione della Borsa e utilizzati nei limiti necessari alla stessa.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente Parco Nazionale della Sila, Titolare del trattamento, rappresentato legalmente dalla prof.ssa Sonia Ferrari.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e al riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire gli stessi.

Art. 17 - Controversie e Rinvii;

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione, validità delle

singole clausole o dell'intero contratto, esecuzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cosenza.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto

IL BORSISTA

(Dott. _____)

IL DIRETTORE FF

(Dott.)